

## Lavoro indipendente o freelance?

**Nel settore culturale si fa spesso confusione sulle diverse forme di attività lavorativa. Chi svolge lavoro autonomo, chi la libera professione? Chi è un freelance e chi un collaboratore libero?**

Ufficialmente, in Svizzera la definizione di «freelance» non esiste. Per l'ufficio delle imposte e per le casse di compensazione AVS esiste solo una differenza: quella fra lavoro dipendente e indipendente. E spetta alle casse a decidere chi classificare come. Inoltre, sono molti gli artisti che ricorrono a forme di lavoro miste. Per esempio possono avere un impiego part-time a tempo indeterminato presso un'impresa che non necessariamente operi nel settore culturale e, insieme, praticare la libera professione con piccoli incarichi a tempo determinato, oppure svolgere un'attività indipendente da cui ricavano solo parte del reddito complessivo.

### **Chi sono, per legge, le lavoratrici e i lavoratori indipendenti?**

È lavoratrice o lavoratore indipendente chi svolge un'attività in nome e per conto proprio, se ne assume il rischio economico e ne ricava un utile una volta detratti i costi legati alla gestione. Il riconoscimento dell'attività indipendente presuppone la registrazione presso la cassa di compensazione AVS<sup>1</sup> del Cantone di residenza.

I criteri applicati dalle AVS per definire il lavoro indipendente sono i seguenti.

L'artista

- › opera in proprio e rilascia fatture;
- › si assume in prima persona i rischi finanziari (incassi, costi, perdite);
- › fa investimenti di una certa entità (infrastrutture e beni come computer, affitto di locali in cui lavorare ecc.);
- › non dipende economicamente da un/a singolo/a committente ma lavora in pluricommittenza;
- › ha la libertà di scegliere come organizzare il proprio lavoro (forma, sede, orari ecc.) e non secondo disposizioni altrui;
- › ha uno spazio proprio in cui lavorare (atelier, studio, ufficio ecc.).

Questa lista non è esaustiva. Non è necessario adempiere a tutti i requisiti; a seconda dei casi, di norma, basta soddisfarne da tre a cinque.

---

1 A volte si fa confusione fra Cassa di compensazione AVS e Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). I cosiddetti Istituti (IAS) sono centri competenti che hanno sede in alcuni Cantoni e amministrano, riunendole sotto uno stesso tetto, molte assicurazioni sociali, così, oltre alle Casse di compensazione AVS anche le casse per AI, IPG, servizi supplementari, indennità di maternità, assegni familiari e riduzioni dei premi.

## **Quali sono gli aspetti da considerare nel calcolo del reddito in riferimento le misure Covid 19?**

È dimostrato che lavoratrici e i lavoratori indipendenti spesso ricavano dalle loro attività redditi imponibili molto bassi. Ciò è dovuto al fatto che, nel calcolare il reddito, non si prende in considerazione il fatturato, bensì l'utile netto perché, all'atto della dichiarazione d'imposta, spese e investimenti vengono detratti dagli introiti. Per questo motivo è fondamentale che le indennità IPG siano calcolate prendendo come riferimento il reddito lordo, dal momento che i costi, come ad esempio il canone d'affitto dell'atelier, l'acquisto delle infrastrutture, il versamento dei contributi assicurativi ecc., nonostante i mancati introiti dovuti alle misure anti Covid 19, vanno comunque sostenuti.

A svolgere lavoro indipendente sono soprattutto le autrici e gli autori e le artiste e gli artisti visivi. Musiciste e musicisti lavorano spesso in forme miste.

## **Chi è il freelance?**

Artiste e artisti freelance non svolgono lavoro indipendente, bensì sono lavoratrici e lavoratori con impieghi (spesso) intermittenti e a tempo determinato. Con ogni datrice o datore di lavoro hanno un contratto che non dev'essere necessariamente in forma scritta: anche un accordo verbale o la semplice accettazione dell'incarico costituiscono un rapporto di lavoro. Possono inoltre sussistere più rapporti di lavoro contemporaneamente.

Di solito, le artiste e gli artisti attivi soprattutto nei settori del teatro, del cinema o della danza sono freelance perché vengono assunti di volta in volta per ogni singola produzione e dunque per un tempo limitato. I contributi sociali vengono versati dalla datrice o dal datore di lavoro e detratti per metà dal salario o dall'onorario. In questo senso non ha importanza se il salario o l'onorario vengono corrisposti su base oraria, mensile o forfettaria (cachet). Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore culturale i contributi per l'assicurazione sociale sono da versare obbligatoriamente anche se i salari sono irrisori, vale a dire dal primo franco guadagnato. Il limite di 2.300 fr. per i redditi esenti da imposta non si applica. Essendo questa norma per lo più sconosciuta, chi opera nel settore culturale svolgendo piccoli lavori non di rado deve sollecitare la committenza a versare i contributi sociali.

Nel caso della AD, il calcolo del periodo di contribuzione per le lavoratrici e i lavoratori freelance è disciplinato da norme particolari (Art. 12a OADI). Tuttavia sono molte le operatrici e gli operatori culturali con rapporti d'impiego di durata limitata che, in caso di disoccupazione, filtrano fra le maglie.

**Per ulteriori informazioni concernenti le assicurazioni sociali per chi opera nel settore culturale, consultare l'apposita rubrica sul portale di Suisseculture Sociale, [www.suisseculturesociale.ch](http://www.suisseculturesociale.ch).**